

**Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-001763/2015  
alla Commissione**

Articolo 130 del regolamento

**Elisa Ferreira (S&D), Francisco Assis (S&D), Hugues Bayet (S&D), Udo Bullmann (S&D), Nessa Childers (S&D), Jonás Fernández (S&D), Doru-Claudian Frunzulică (S&D), Ana Gomes (S&D), Roberto Gualtieri (S&D), Costas Mavrides (S&D), Alessia Maria Mosca (S&D), Liliana Rodrigues (S&D), Maria João Rodrigues (S&D), Alfred Sant (S&D), Ricardo Serrão Santos (S&D), Pedro Silva Pereira (S&D), Renato Soru (S&D), Tibor Szanyi (S&D) e Carlos Zorrinho (S&D)**

Oggetto: Flessibilità nel Patto di stabilità e crescita - clausola sugli investimenti

La "clausola sugli investimenti", figurante nella comunicazione della Commissione "Come sfruttare al meglio la flessibilità insita nelle norme esistenti del patto di stabilità e crescita" (COM(2015)0012), rappresenta un'interpretazione estensiva dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio (aspetto preventivo del Patto di stabilità e crescita (PSC)), in quanto tiene conto di "investimenti considerati equivalenti a importanti riforme strutturali".

Ai sensi dell'articolo 5 dell'aspetto preventivo e dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio (aspetto correttivo), le riforme strutturali evidenziate nell'articolo 5 dell'aspetto preventivo dovrebbero quindi essere considerate, nell'aspetto correttivo, "fattori significativi".

Tuttavia, gli "investimenti considerati equivalenti a importanti riforme strutturali" non ricevono lo stesso trattamento.

Tale asimmetria vieta l'applicazione della "clausola sugli investimenti" ai paesi soggetti a procedura per i disavanzi eccessivi (PDE).

1. Cosa impedisce alla Commissione di estendere, con l'utilizzo della stessa metodologia, la "clausola sugli investimenti" all'aspetto correttivo del PSC, consentendo così anche ai paesi più poveri dell'Unione (molti dei quali sono sotto PDE) di beneficiare di tutti i vantaggi del Fondo europeo per gli investimenti strategici, della politica strutturale e di coesione, delle reti transeuropee e del meccanismo per collegare l'Europa, visto che anche la convergenza è uno degli obiettivi contemplati dalla normativa (articolo 5 dell'aspetto preventivo e articolo 17 *bis* dell'aspetto correttivo)?
2. Ritiene la Commissione che, dal punto di vista della convergenza, anche gli "investimenti considerati equivalenti a importanti riforme strutturali" dovrebbero essere considerati "fattori significativi" ai sensi dell'articolo 2 dell'aspetto correttivo?